PER LA REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
SERVIZIO FORESTE
SEZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA

OGGETTO: R.D.L. 3267/1923, art. 1 e R.R. 9/2015 Parere idrogeologico – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' (resa ai sensi dell'ex art. 63 della l.r. 27/85)

Titolo intervento: Lavori di movimento di terra per la realizzazione di un impianto eolico ricadente nel Comune di San Paolo Civitate (FG), nel Comune di Torremaggiore (Fg), nel Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) e Castelvecchio di Puglia (FG). Il parco eolico prevede la realizzazione di n. 36 aerogeneratori, l'impianto avrà una potenza complessiva di 259.2 MW.

Proponente: NVA srl

Il sottoscritto Dott. Geol. Carmela Serafini iscritto all'Albo Professionale della Regione Puglia al n. 668, con studio in Laterza (TA), via Vittorio Veneto incaricato di redigere la Relazione Idro-geologica ai sensi del D.M. 11.03.1988 e seguenti per il progetto sopra indicato, con la presente

DICHIARA

(adattare le seguenti dichiarazioni alla sostanza del sito e del progetto)

- a) Che detto studio idrogeologico è stato redatto nel rispetto del Decreto Ministeriale 11.03.1988 e ss.mm.ii.;
- b) Che detto studio è stato redatto in considerazione della individuazione dei Comuni di San Paolo Civitate, Torremaggiore, Castelnuovo della Daunia e Castelvecchio di Puglia tra quelli a rischio idrogeologico molto elevato dei Piani Straordinari di cui all'art 1 della L. 3 agosto 1998, n. 267, di conversione del D.L. 180/98, così come modificata ed aggiornata dalla L. 365/2000 e seguenti.
- c) che detta dichiarazione assimila la Relazione idro-geo-morfologica dell'area, è conforme ai contenuti indicati nella modulistica all'uopo predisposta da Codesto Ente ed è compatibile con le disposizioni contenute nel R.R. n. 9/2015 e relativi allegati;
- d) Che lo scorrimento delle acque superficiali non determina nuovi canali di scolo e, che quelle di infiltrazione non subiscono alterazioni e sono libere.
- e) Che le opere previste in progetto, sia sotto l'aspetto delle fondazioni, sia sotto l'aspetto della copertura territoriale a crearsi, non interferiscono in modo sostanziale con il regime delle acque superficiali, di infiltrazione o di falda, e quindi non determinano turbativa all'assetto idrogeologico del suolo.
- f) Che la zona oggetto degli interventi è stabile e le nuove opere non altereranno l'equilibrio idrogeomorfologico esistente.

Luogo e data Laterza 07/03/2024

Firma e timbro